

N. R.G. 2425/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione quarta civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Marina Marchetti	Presidente
dott.ssa Vinicia Licia Serena Calendino	Consigliere
dott.ssa Francesca Vullo	Consigliere rel

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **2425/2019** promossa in grado d'appello

DA

"PETRELLI S.N.C. DI PETRELLI PATRIZIO E C." - (C.F. 01470310127), con il patrocinio dell'avv. VAGAGGINI ROBERTO, elettivamente domiciliato in VIA MANARA, 7 20122 MILANO presso il difensore avv. VAGAGGINI ROBERTO
PATRIZIO PETRELLI (C.F. PTRPRZ64C25L682A), con il patrocinio dell'avv. VAGAGGINI ROBERTO, elettivamente domiciliato in VIA MANARA, 7 20122 MILANO presso il difensore avv. VAGAGGINI ROBERTO
FILOMENA LORENZO (C.F. LRNFMN32E71F604B), con il patrocinio dell'avv. VAGAGGINI ROBERTO, elettivamente domiciliato in VIA MANARA, 7 20122 MILANO presso il difensore avv. VAGAGGINI ROBERTO

APPELLANTE

pagina 1 di 9



CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS (C.F. 80078750587), con
il patrocinio dell'avv. GUERRA GRAZIA elettivamente domiciliato in VIA VOLTA, 3 21100
VARESE presso il difensore avv. GUERRA GRAZIA
FALLIM. PETRELLI SNC DI PETRELLI PATRIZIO &C.

APPELLATI

avente ad oggetto: Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento (art. 18)
sulle seguenti conclusioni.

Per "PETRELLI S.N.C. DI PETRELLI PATRIZIO E C." -

Voglia la Corte d'Appello di Milano revocare il fallimento della Petrelli Snc di Petrelli Patrizio
& C nonché dei soci illimitatamente responsabili Petrelli Patrizio e Lorenzo Filomena,
dichiarando in pari tempo l'ammissibilità del ricorso per concordato preventivo dagli stessi
depositato avanti il Tribunale di Varese in data 25 marzo 2019

Con vittoria di spese , competenze ed onorari

Per ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS

Voglia la Corte d'Appello di Milano respingere il reclamo proposto da Petrelli Snc di Petrelli
Patrizio & C nonché dai soci illimitatamente responsabili Petrelli Patrizio e Lorenzo Filomena
avverso la sentenza 29/2019 del Tribunale di Varese dichiarativa del fallimento della Petrelli
Snc di Petrelli Patrizio & C nonché dei soci illimitatamente responsabili Petrelli Patrizio e
Lorenzo Filomena, con tutte le conseguenziali pronunce anche in punto di spese del giudizio.



Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto

La Petrelli snc di Petrelli Patrizio & C nonché i soci illimitatamente responsabili Petrelli Patrizio e Filomena Lorenzo propongono reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 29/2019 pubblicata il 24.5.2019 con la quale, su ricorso dell'INPS, è stato dichiarato il fallimento della Petrelli snc di Petrelli Patrizio & C previa declaratoria di inammissibilità della proposta concordataria.

Si è costituita l' INPS ma non il Fallimento. All'udienza del 19 settembre 2019 la Corte, dichiarata la contumacia del fallimento, si è riservata di decidere.

Questi i fatti che hanno preceduto la sentenza di fallimento:

Petrelli snc, società che produceva resistenze elettriche, il 7.7.2011 presentava una proposta di concordato preventivo con continuità aziendale che veniva omologata dal Tribunale di Varese il 31.3.2012.

Il piano concordatario prevedeva la ristrutturazione dei debiti suddivisi in classi distinte, da soddisfarsi in misura differente sulla base delle risorse percepite dalla continuazione dell'attività aziendale. Nella relazione trimestrale relativa al periodo ottobre-dicembre 2017 (doc 9) il Commissario Giudiziale riferiva che, dopo una prima fase in cui erano stati interamente pagati i creditori di classe 1° e, sia pur con ritardi, buona parte delle rate dei crediti delle altre classi, il raffronto tra il piano industriale e l'effettivo andamento della società era negativo in ragione di un fatturato di molto inferiore al piano previsionale. Alla data della relazione vi erano debiti relativi alla gestione ordinaria per euro 799.196,90. Inoltre il Commissario Giudiziale evidenziava che, a seguito del contratto di affitto dei beni strumentali concluso con la PHT srl, e del passaggio di tutti i dipendenti alla società affittuaria, si era verificato un decremento dell'attività per cui diveniva impossibile prevedere quale sarebbe stato il fatturato nel medio lungo termine.



A seguito del deposito da parte dell'INPS, in data 25.7.18, di un'istanza di fallimento per crediti maturati successivamente all'omologazione del concordato, i soci della Petrelli snc presentavano un ricorso per concordato con riserva ex art 161 co 6 l. fall..

Chiesta ed ottenuta una proroga del termine di cui all'art 161 co 6 l. fall., in data 25.3.2019 veniva presentata una domanda di concordato preventivo ai sensi dell'art 160 l. fall., che prevedeva un concordato con continuità aziendale indiretta da attuarsi:

- A. Con l'ingresso nella società PHT srl, già affittuaria dei beni strumentali della snc, di un nuovo socio, che avrebbe versato a titolo di aumento di capitale l'importo di € 400.000,00, importo poi aumentato a € 500.000,00, da destinarsi, secondo l'espressione utilizzata nel testo della dichiarazione *"unicamente al pagamento della somma"* corrispettivo della cessione dell'azienda (la Petrelli snc) 5 e dei brevetti di cui era titolare il sig. Patrizio Petrelli
- B. Il soddisfacimento dei creditori senza il riconoscimento degli interessi per il periodo successivo al 30.9.2020 sulla base dell'assunto che *"nel caso di successione di procedure gli importi (falcidiati) previsti da un concordato omologato sono le somme da prendere in considerazione nella successiva procedura concorsuale"*

Con ordinanza datata 23.5.2019, prodroma della sentenza n. 29/2019 reclamata, il Tribunale dichiarava inammissibile tale proposta sulla base di due ordini di ragioni:

1. L'impegno del terzo doveva essere qualificato ai sensi dell'art. 2447 bis c.c., norma che disciplina i patrimoni destinati a uno specifico affare e di controversa applicabilità alle srl; in ogni caso non vi erano i presupposti previsti dalla norma, per la quale non possono essere costituiti patrimoni destinati per un valore complessivamente superiore a 10% del patrimonio netto; veniva pertanto ritenuta circostanza assorbente che *<<il capitale sociale della PHT ammonta a euro 10.000,00, il socio Waff Christopher ha ceduto l'intera sua quota al socio Petrelli Antonio,(figlio della ricorrente) al prezzo di euro*



100,00 [.....] e che [...] la società PHT – Petrelli Heating Technologies s.r.l. è, ad oggi, improduttiva di utili e [...] l'ultimo bilancio evidenzia un patrimonio netto di euro 5.910>>

2. non poteva applicarsi la falcidia concordataria ai creditori muniti di privilegio ipotecario inseriti nel precedente concordato, poiché non risultava scaduto il termine per la risoluzione del concordato di cui all'art. 186 co. 3 l fall..

Nel reclamo si censura la duplice argomentazione sviluppata dal Tribunale nell'ordinanza dichiarativa della inammissibilità del Concordato.

Quanto al **1° motivo**, i reclamanti contestano che il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato l'impegno sottoscritto dal terzo Sergio Corti a sottoscrivere l'aumento di capitale, ai sensi dell'art 2447 bis co. 1 lett a) c.c., come impegno condizionato a che le somme conferite alla PHT srl fossero destinate esclusivamente al pagamento dei debiti di Petrelli snc. Il sig. Corti non avrebbe fatto riferimento alla norma richiamata dal Tribunale intenzionalmente, proprio in quanto non era stata considerata la possibilità di vincolare l'aumento di capitale al pagamento dei debiti. Pertanto l'inciso *"il cui ammontare dovrà essere destinato unicamente al pagamento..."* contenuto dell'impegno sottoscritto dal sig. Corti avrebbe dovuto essere interpretato in senso atecnico. La questione in ogni caso avrebbe dovuto considerarsi definitivamente superata, a seguito della successiva dichiarazione del sig. Corti, con la quale questi conferma che non era sua intenzione sottoporre il proprio impegno alla condizione della costituzione di un patrimonio dedicato ai sensi dell'art. 2447 bis lett. a) c.c.. Il motivo non è fondato.

Osserva la Corte che il Tribunale ha correttamente qualificato l'impegno del terzo come vincolato ai sensi dell'art. 2447 bis co. 1 lett. a) c.c., sulla base degli atti allegati alla proposta concordataria. Oltre al tenore letterale della dichiarazione (All. 18), laddove si precisa che l'ammontare delle somme suddette deve essere destinato esclusivamente al pagamento del corrispettivo per la cessione dell'azienda e dei brevetti, viene in rilievo la dichiarazione



redatta dal sig. Antonio Petrelli (All. 27), in qualità di promissario acquirente del 95% delle quote della PHT srl, a deliberare un aumento di capitale pari all'importo dei versamenti offerti dal Sig. Corti, aumento di capitale che, si dice testualmente nella scrittura, sarà *"utilizzato per costituire un patrimonio, ai sensi dell'articolo 2447-bis del codice civile, destinato in via esclusiva all'acquisto dell'azienda di cui è titolare la Petrelli S.n.c."*.

Il tenore letterale delle dichiarazioni allegate al piano concordatario non lascia pertanto spazio a interpretazioni alternative a quella adottata dal giudice di primo grado. Deve conseguentemente concludersi che il Tribunale ha correttamente escluso la fattibilità giuridica della proposta concordataria. Non sono infatti in discussione i non confortanti dati economici della PHT srl, giustamente evidenziati nel decreto di inammissibilità della proposta di concordato, nel quale si pone in luce che la PHT è una società sottocapitalizzata, quasi interamente ceduta a Petrelli Antonio figlio dei reclamanti e *"ad oggi improduttiva di utili"* secondo quanto dichiarato dalla reclamante stessa.

Infine anche a volere attribuire rilevanza *ex post* alla dichiarazione confezionata successivamente dal terzo (ALL 63), e dunque ritenere che l'impegno del terzo prevedesse una mera indicazione di massima e l'assenza di un vincolo di destinazione nel finanziamento del terzo, la questione non appare dirimente, dovendo in ogni caso ritenersi preclusa la fattibilità di una proposta concordataria che prenda in considerazione esclusivamente i debiti falcidiati a seguito del primo concordato omologato.

Si tratta della questione della quale i reclamanti si dolgono nel **secondo motivo**, che ha ad oggetto il criterio utilizzato dalla società per determinare il debito rappresentato nella proposta, considerato senza alcun riconoscimento degli interessi maturati successivamente al 30.9.2010. I reclamanti sostengono che, nel caso di successione di procedure di concordato, i debiti da prendere in considerazione ai fini della formulazione della proposta sono solo quelli post falcidia conseguente all'omologa del primo concordato. Tale conclusione troverebbe conferma nel dato testuale dell'art. 184 l. fall., in base al quale il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del



ricorso poi omologato, e nel principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità in base al quale i debiti esistenti alla data del ricorso ex artt. 160, 161 l. fall., devono ritenersi modificati a seguito della omologazione (così Cass. Sez. VI ord. 11.12.2017, n. 29632; Cass. Sez. VI ord. 17.7.2017, n. 17703).

La censura è infondata.

In primo luogo il richiamo dei reclamanti all'art. 184 l. fall. non appare conferente, atteso che tale articolo si occupa degli effetti del concordato per i creditori ma non disciplina l'ipotesi di successione di procedure concordatarie e dell'effetto che tale successione ha sui crediti vantati da creditori rimasti insoddisfatti a seguito della prima procedura concordataria.

Osserva a riguardo la Corte che, nel caso di successione tra procedure concorsuali, il discrimine per stabilire se nella seconda procedura i crediti vadano considerati nella misura falcidiata ovvero nella loro entità originaria, vada correlato alla pendenza o meno del termine per chiedere la risoluzione del concordato preventivo.

Ai sensi dell'art. 186 co 3 l. fall.. i creditori possono chiedere la risoluzione del concordato preventivo entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato. Qualora la nuova procedura intervenga trascorso un anno dalla data prevista per l'ultimo pagamento, senza che i creditori (pur potendo) si siano attivati per chiedere la risoluzione del concordato, deve ritenersi che i crediti non soddisfatti debbano considerarsi nella misura "falcidiata". Il decorso del termine per risolvere il concordato cristallizza infatti i crediti alla data della omologazione. Se invece la nuova procedura interviene quando il piano concordatario non è ancora definitivo, residuando in capo ai creditori la facoltà di agire per la risoluzione del concordato, come correttamente affermato dal Tribunale <<il concordato non può dirsi più pendente, poiché è il programma negoziale insito nel piano che viene meno perché ineseguibile, con la conseguenza che la falcidia dei crediti non si giustifica più>>.

Nel caso di specie, considerato che il termine per pagare i creditori di classe 3 (le banche assistite da privilegio speciale ipotecario) era fissato al 2023, la nuova proposta di concordato



preventivo avrebbe dovuto prendere in considerazione il credito originario, con gli interessi maturati anche dopo il 30.9.2010,

La conclusione è conforme al principio statuito dalla S.C. in base al quale *“Qualora il fallimento sia stato dichiarato quando è ancora possibile instare per la risoluzione ex art. 186 l.fall. della procedura concordataria, i creditori non sono tenuti a sopportare gli effetti esdebitatori e definitivi del concordato omologato, a norma dell’art. 184 l.fall., posto che l’attuazione del piano è resa impossibile per l’intervento di un evento come il fallimento che, sovrapponendosi al concordato medesimo, inevitabilmente lo rende irrealizzabile”* (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 26002 del 17/10/2018).

Per tutti questi motivi il reclamo deve essere rigettato.

Le spese, che seguono il regime della soccombenza ex art 91 cpc, si liquidano come da dispositivo, facendo riferimento ai parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014 n 55, tenuto conto del valore indeterminabile della causa (Cass. S.U. Sentenza n. 16300 del 24/7/2007) e dei criteri stabiliti dagli artt. 4 e 5 del citato D.M..

Sussistono inoltre i presupposti per il pagamento da parte del reclamante dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni.

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Milano, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da Petrelli Patrizio e Lorenzo Filomena nell’interesse della Petrelli Snc di Petrelli Patrizio & C contro la sentenza n. 29/2019 del Tribunale di Varese, così dispone:

- 1) rigetta il reclamo e, per l’effetto, conferma la sentenza n. 29/2019 del Tribunale di Varese con la quale è stato dichiarato il fallimento della Petrelli Snc di Petrelli Patrizio & C.;
- 2) condanna i reclamanti a rifondere al creditore reclamato INPS le spese di lite che si liquidano in euro 3.000,00 oltre accessori e contributo forfettario spese generali nella misura del 15%;



3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte del reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19 settembre 2019

Il consigliere est. Francesca Vullo

Il Presidente Marina Marchetti

